|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 30 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03430)

(GU n.128 del 31-5-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive

modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di

consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'

operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai

sensi del quale: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal

presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le

misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in

attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.

35»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure

urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in

particolare, l'art. 16, ai sensi del quale: «Fatto salvo quanto

diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021,

continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato

in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 29 aprile 2021, n. 102;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 maggio 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 7 maggio 2021, n. 108;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21

aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente, in considerazione del persistente

quadro epidemiologico internazionale, reiterare, nelle more

dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi' come richiamato dal

decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, le misure urgenti disposte con

le citate ordinanze 29 aprile 2021 e 6 maggio 2021, relative agli

spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,

fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'art. 1

dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come

integrate e reiterate dall'ordinanza del Ministro della salute 6

maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e

dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 21 giugno 2021.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data

della sua adozione.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.

1864

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |